

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 01/12/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 20/09/2015 ed estinto anticipatamente in data 01/03/2019, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione degli oneri commissionali. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, chiede con ricorso all'Arbitro affinché dichiari l'intermediario tenuto al rimborso, in applicazione della sentenza *Lexitor*, al rimborso della complessiva somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a euro 715,49 oltre interessi, a titolo di rimborso delle commissioni di istruttoria. Richiede, altresì, la refusione delle spese legali quantificate in euro 200,00.

L'intermediario, costituitosi come di rito, eccepisce, preliminarmente, la mancata prova dell'estinzione anticipata del prestito, attesa la mancata produzione del contratto di finanziamento né la quietanza liberatoria. Nel merito, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo, preliminarmente, la natura *up front* delle commissioni di istruttoria in quanto inerenti a costi che per la loro intrinseca natura sono a maturazione immediata e pertanto non sono retrocedibili in sede di estinzione anticipata del contratto. Produce argomentazioni circa l'inapplicabilità al caso di specie della sentenza *Lexitor* emessa dalla Corte di Giustizia Europea, evidenziando che essa non può trovare diretta applicabilità (non *self executing*), come confermato dal Tribunale di Napoli con la pronuncia n. 2391/2020. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In limine, occorre dar conto dell'eccezione sollevata da parte resistente circa l'asserita mancanza di prova circa l'estinzione anticipata del finanziamento, attesa la mancata produzione del contratto di finanziamento e della quietanza liberatoria da parte del ricorrente. In realtà, quest'ultimo ha versato in atti l'intera documentazione contrattuale ivi compresa la quietanza liberatoria datata 05/03/2019 con cui parte resistente certifica l'avvenuta estinzione del finanziamento *de quo* alla data del 01/03/2019, alla scadenza della quarantesima rata.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un contratto di finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-sexies del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere, avuti presenti gli orientamenti recentemente condivisi tra i Collegi in ordine alla voce di costo sotto riportata - la domanda restitutoria per gli importi appresso indicati:

1) Costi di istruttoria.....euro 453,10

In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 453,10 oltre interessi.

Infine, non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 4618/2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di questo Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 453,10, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO